

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 354/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel):
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 504/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 504/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 575/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2019/R/eel);



- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2020, 295/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 295/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 319/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 319/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2020, 368/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 368/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 509/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 509/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2021, 598/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 598/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 353/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 353/2021/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 17 dicembre 2020, prot. Autorità 42665, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della



- componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- a seguito di apposite istanze avanzate da Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi:
 - l'impianto Porto Empedocle, con la deliberazione ARG/elt 208/11, per un periodo pluriennale che include gli anni 2019-2021;
 - l'impianto Brindisi Sud, con la deliberazione 703/2018/R/eel, per gli anni 2019 e 2020, e con la deliberazione 295/2020/R/eel, per l'anno 2021;
 - l'impianto Sulcis, con la deliberazione 704/2018/R/eel, per gli anni 2019 e 2020, e con la deliberazione 368/2020/R/eel, per l'anno 2021;
 - l'impianto Portoferraio, con le deliberazioni 704/2018/R/eel, 575/2019/R/eel e 598/2020/R/eel, rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui Brindisi Sud, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis di Enel Produzione, l'Autorità:
 - con le deliberazioni 504/2019/R/eel e 319/2020/R/eel, ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2020, le proposte presentate da Terna nel novembre e dicembre 2019, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo avanzate da Enel Produzione, e ha prorogato i termini per la presentazione o riformulazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2020 (cfr. comma 77.42, lettera j);
 - con la deliberazione 509/2020/R/eel, ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2021, le proposte presentate da Terna nel novembre 2020, ai sensi del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione o riformulazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo



variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2021 (cfr. comma 77.46, lettera j);

- dalla comunicazione Terna emerge che, Enel Produzione, in qualità di utente del dispacciamento degli impianti essenziali Brindisi Sud, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis (di seguito: impianti rilevanti), si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.42, lettera j), 77.46, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, rispetto a quanto approvato con il combinato disposto delle deliberazioni 111/06, 504/2019/R/eel, 319/2020/R/eel e 509/2020/R/eel, i valori (o metodologie di valorizzazione) di alcuni parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto (di seguito: valori standard) delle unità di produzione degli impianti rilevanti, per gli anni 2019 e 2020 (di seguito anche: istanze relative al costo variabile riconosciuto);
- con la deliberazione 353/2021/R/eel, ai fini dell'applicazione dei regimi tipici di essenzialità, l'Autorità ha sostituito il nolo *Richards Bay Rotterdam ex* comma 64.17.1, i cui valori non erano più pubblicati da *Platts*, con il nolo *Richards Bay Rotterdam*, reperibile sull'*Argus Freight Report*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti, le istanze relative al costo variabile riconosciuto risultanti dalla comunicazione Terna;
- stabilire che, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione:
 - la metodologia di valorizzazione standard della logistica internazionale del carbone degli impianti Brindisi Sud e Sulcis, di cui alla comunicazione Terna, abbia efficacia per il periodo dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori attinenti al nolo di riferimento proposto da Enel Produzione nell'istanza accolta con la deliberazione 319/2020/R/eel alla data di interruzione della pubblicazione dei valori attinenti al nolo di riferimento proposto da Enel Produzione nell'istanza di cui alla comunicazione Terna, mentre, da quest'ultima data sino al 31 dicembre 2021, la valorizzazione standard della logistica internazionale del carbone degli stessi impianti sia effettuata con la metodologia applicata sino alla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo South Africa Richards Bay - Spanish Med di cui al comma 64.17.1, sostituendo quest'ultimo nolo con il nolo Richards Bay – Rotterdam reperibile sull'Argus Freight Report, di cui alla deliberazione 111/06, come integrata dalla deliberazione 353/2020/R/eel (di seguito: metodologia sostitutiva), fatta comunque salva la facoltà di formulare ulteriori istanze ai sensi del punto 2 della deliberazione da ultimo citata:
 - i valori standard approvati con il presente provvedimento diversi da quelli di cui al precedente punto abbiano efficacia per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021;
- prevedere che, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte:



- i valori standard approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia a decorrere dal 16 agosto 2021;
- la valorizzazione standard della logistica internazionale del carbone degli impianti Brindisi Sud e Sulcis sia effettuata con la metodologia sostitutiva

DELIBERA

- 1. di accogliere, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni esplicitati in premessa, le istanze relative al costo variabile riconosciuto avanzate da Enel Produzione S.p.A., ai sensi del combinato disposto dei commi 77.42, lettera j), 77.46, lettera j), e 64.30, lettera b), e presentate all'Autorità con la comunicazione Terna in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini